

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1430

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LARUSSA, CAGNASSO, RAIMONDI, BALDUZZI, TONENGO, CERAVOLO, PETRUCCI, LO GIUDICE, CARONIA, SEMERARO GABRIELE

Annunziata l'8 luglio 1950

**Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82,
relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche nel campo dell'organizzazione della nostra ricerca scientifica, che fa capo al Consiglio nazionale delle ricerche, l'esigenza di un suo doveroso adeguamento ai principi del nostro risorto ordinamento democratico ha trovato il suo primo soddisfacimento col decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732.

Con tale decreto, a modifica del decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, troppo ancora ispirato a criteri personalistici e a principi e strutture del vecchio ordinamento fascista, s'è aperto il varco allo spirito dei tempi nuovi, stabilendo che alle designazioni dei 52 componenti scientifici dei Comitati nazionali di studio e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche si deve provvedere, per 42 di essi, con elezioni da parte delle Facoltà universitarie di scienze esatte, sperimentali e tecniche fra i professori di ruolo appartenenti alle stesse Facoltà e per gli altri 12 con elezione, da parte dei 42 membri eletti, anche tra esperti non appartenenti ai ruoli universitari.

Le elezioni, avvenute a breve distanza dall'emanazione delle norme, e svoltesi tra la più viva soddisfazione degli uomini di scienza, dimostrano come l'instaurato clima di libertà sia anche nel campo scientifico il mezzo migliore per la scelta degli uomini più adatti.

Senonché l'avvenuta riforma lasciava susistere una lacuna in manifesto contrasto con

il principio delle elezioni, in quanto la carica più rappresentativa, e cioè quella di presidente, veniva all'elezione sottratta, restando invece deferita alla nomina con decreto luogotenenziale, e, per di più, resa permanente e con carattere d'inelasticità (articolo 16 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82).

Viva è perciò nel mondo scientifico l'esigenza che al principio elettivo non sia sottratta una carica che del principio stesso è coronamento. E giustamente si adduce che i voti degli scienziati, i quali ben a ragione rivendicano il diritto di designare alla carica più rappresentativa dell'organizzazione scientifica italiana la persona da essi ritenuta più idonea, collimano con le esigenze del dinamismo proprio della ricerca scientifica che postulano periodici avvicendamenti e non cristallizzazioni degli uomini chiamati a presiederla.

A tali voti ed esigenze rispondono le norme della presente proposta di legge. La procedura che si propone con l'articolo 1, e cioè elezione del presidente in apposita riunione plenaria dei componenti dei Comitati nazionali già costituiti presso il Consiglio delle ricerche, è la più semplice e insieme la più solenne, in quanto l'assemblea dei componenti predetti ben può dirsi la massima assise della scienza italiana.

La modifica di cui trattasi importa, conseguentemente, il ripristino del posto di

vicepresidente. Tale posto è sempre esistito fino a quando non è intervenuto il citato decreto luogotenenziale del 1° marzo 1945, che, disperdendo presso altri Enti la modesta organizzazione d'istituti e di personale del Consiglio, pur faticosamente formatasi, ha fatto scomparire anche la figura organica del vicepresidente, come più diretto responsabile della gestione finanziaria, il che consentiva maggiore libertà al presidente per dedicarsi al suo compito scientifico, compito che importa frequenti e spesso lunghe assenze dall'Ufficio. Il predetto decreto luogotenenziale non poté tuttavia rinunciare a tale organo, ma lo ridusse a una forma vaga di rappresentanza, *ad libitum* del presidente. Dice infatti l'articolo 7, secondo comma, del decreto luogotenenziale del 1945: «In caso di assenza o d'impedimento, il presidente è assistito da uno dei presidenti dei Comitati nazionali da lui designato». È lungi questo espediente dall'uniformarsi ai principi di stabilità di funzioni nella sfera amministrativa e alle esigenze della natura statale di un Ente, i cui mezzi finanziari sono totalmente forniti dello Stato. È da rilevare inoltre che il presidente di un Comitato consultivo, che è convocato a lunghi intervalli, non risiede a Roma e deve comunque attendere alle diverse altre sue mansioni permanenti, e in realtà è successo che nell'assenza tanto del presidente effettivo quanto del vicepresidente come sopra designato, tutti i poteri hanno finito con l'essere esercitati dal segretario del Consiglio con gravissimo danno dell'efficienza dell'Ente e del suo prestigio.

Sono, pertanto, di estrema evidenza ed urgenza le ragioni che inducono a restituire alla funzione di vicepresidente il suo compito peculiare.

In tal modo s'impedirà non solo che abbiano a ripetersi le deficienze del passato, ma si renderà vigorosa quell'azione, mancata sinora assolutamente, di maggiori collegamenti col mondo della produzione e per stimolare l'afflusso di nuovi mezzi all'infuori di quelli statali. La proposta non importa peraltro alcun

aggravio di spesa. L'onere verrebbe infatti coperto con l'economia che si realizzerebbe in conseguenza della proposta soppressione del posto di ruolo di grado II e senza bisogno di aumento del personale in quanto, con la disposizione transitoria dell'articolo 6, si propone che a coprire il posto, nella prima applicazione della legge, sia chiamato uno dei funzionari di maggiore anzianità nel grado IV appartenente all'attuale ruolo del Consiglio. Trattasi, quindi, si può dire, di una sistemazione più razionale dei servizi dell'Ente e di una migliore utilizzazione del personale esistente, arricchitosi di recente, per saggia disposizione del Presidente della Repubblica, di altro eminente funzionario che ha coperto per molti anni la carica di direttore generale dell'istruzione tecnica.

La necessità dell'assetto amministrativo dell'Ente ci ha suggerito la seconda proposta che è contenuta nell'articolo 4. Essa mira a completare gli attuali organi direttivi e amministrativi dell'Ente, chiamandovi tra i componenti i rappresentanti dei Ministeri più direttamente interessati all'azione dell'Ente e che ora ne sono esclusi. Ciò servirà ad eliminare almeno talune delle attuali anomalie per cui, ad esempio, la Giunta amministrativa può funzionare anche con la sola maggioranza dei funzionari dell'Ente, divenuti così i controllori di se stessi e per cui, ancora, il più assoluto bando, nel funzionamento dell'Ente, è dato a una qualsiasi ingerenza del Ministero della pubblica istruzione che pure è l'organo responsabile del nostro ordinamento universitario e scientifico.

Da quanto detto il presente disegno di legge è più che altro da considerarsi come un primo passo verso quella futura ed organica riforma dell'organizzazione della ricerca scientifica che tutti auspichiamo, ma alla quale occorre preparare la strada con la libertà che tutto vivifica e con i più oculati principî di gestione che assicurino la fiducia.

Ci sorregge pertanto la speranza che alle nostre proposte, a tali fini ispirate, non mancherà la vostra ambita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La carica di presidente del Consiglio nazionale delle ricerche è elettiva.

Alla elezione si procede in apposita riunione plenaria dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, eletti a norma del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732.

La convocazione è indetta dal vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche e non sarà valida se non con la presenza di due terzi almeno dei componenti. La votazione si svolge mediante schede scritte e segrete: lo spoglio di esse sarà effettuato da vicepresidente con l'assistenza di due membri dei Comitati, designati dall'assemblea.

Il presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il presidente assume per la durata della carica, anche agli effetti economici, il grado 2° dell'ordinamento gerarchico.

ART. 2.

L'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, è sostituito dal seguente.

Il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito dal seguente ruolo di gruppo A:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
3°	Vicepresidente	1
4°	Segretario generale	1

Il vicepresidente e il segretario generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Al vicepresidente e al segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche si applicano le disposizioni dell'articolo 5 e del primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Il presidente, il vicepresidente e il segretario generale, qualora siano scelti fra il personale statale, continuano ad appartenere ai propri ruoli con l'inerente trattamento a carico delle Amministrazioni interessate, ricevendo l'eventuale eccedenza sullo speciale capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

Al n. 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, alle parole: « il presidente », sono sostituite: « la presidenza ».

Il comma secondo dell'articolo 7 del predetto decreto è sostituito dal seguente.

Il vicepresidente del Consiglio nazionale delle ricerche sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento ed è particolarmente preposto alla gestione patrimoniale e finanziaria e all'esercizio delle attività amministrative dell'ente. Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ne preciserà con proprio decreto le attribuzioni relative.

ART. 4.

A far parte del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, in aggiunta ai membri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, sono chiamati:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il vicepresidente e il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche partecipano alle sedute del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa, ma senza voto deliberativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 5.

Alla data di entrata in vigore della presente legge l'attuale presidente del Consiglio nazionale delle ricerche cessa dalla carica e dal ruolo statale del Consiglio medesimo ed è restituito al ruolo di appartenenza.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di vicepresidente, di cui all'articolo 2, viene conferito, per promozione interna, a uno dei funzionari di grado IV del ruolo statale del Consiglio nazionale delle ricerche, che abbia maggiore anzianità nel grado.

La nomina viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.